Pubblicato il 24/10/2016

N. 10542/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09573/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9573 del 2016, proposto da:

OMISSIS

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Piacenza,

contro

www.professionistiscuola.it

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

OMISSIS non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto n. 495/16 relativo all'aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (g.a.e.) per gli anni 2014/2017 - nella parte in cui non prevede l'inclusione di coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato i tirocini formativi attivi (TFA) ed i percorsi abilitanti speciali (PAS) , ovvero siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con titolo abilitante non conseguito negli a.a.2008/2009; 2009/2010;2010/2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Piacenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la presente decisione può essere assunta con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all'art.60 cpa;

Considerato, in particolare, che la fattispecie esaminata è, quanto ai presupposti di fatto e ai principi giuridici di riferimento, del tutto analoga a quella decisa da questa Sezione con precedenti sentenze- da ultimo, incidentalmente, anche la sentenza n.10112/2016 - le cui argomentazioni

www.professionistiscuola.it

vanno integralmente richiamate, trattandosi nel caso specifico di docenti abilitatisi mediante frequenza di PAS (Percorsi abilitativi speciali) o TFA (Tirocinio Formativo Attivo) ovvero di docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria con titolo abilitativo conseguito successivamente alla chiusura delle graduatorie permanenti a seguito dell'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

che, in particolare, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr., ad esempio, TAR Lazio, III bis, n.4460/2015) sulla legittimità dei DD.MM n.235/2014 e n.325/2015 – con articolate argomentazioni del tutto sovrapponibili alle corrispondenti previsioni del decreto n.495/2016, impugnato con il presente ricorso - che nell'attuare pedissequamente le disposizioni di legge di riferimento hanno precluso qualsiasi ulteriore inserimento in GAE di docenti che non vi fossero già inseriti, secondo quando previsto dapprima dall'art.1, comma 605 lett.c) della legge n.296 e, quindi, dall'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 2011, convertito in Legge 24 febbraio 2012, n. 14, che non ha fatto altro che confermare l' impossibilità di nuovi inserimenti nelle GAE precisando che : "Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, …", ha istituito la IV fascia, a causa della circostanza che dagli inserimenti erano rimaste escluse alcune categorie speciali di docenti, destinatari o di regimi transitori o che avevano in corso il conseguimento del titolo abilitante, con effetto circoscritto al momento delle modifiche ordinamentali apportate al regime abilitativo, ovvero:

- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;

www.professionistiscuola.it

- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011." (TAR Lazio, sezione III bis, n. 2748/2015 cit.).

Considerato che anche l'ordinanza di rimessione all'Adunanza Plenaria n. 364/2016, sesta sez.Cds si è pronunciata in merito alla chiusura delle Gae con riferimento alla fattispecie di cui trattasi;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada respinto, anche con riferimento alla domanda risarcitoria della quale non sussistono i presupposti;

Che, tuttavia, in considerazione della novità della questione, le spese di lite possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

www.professionistiscuola.it